
PROTOCOLLO DI INTESA PER L' IMPIEGO DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE IN ATTIVITA' DI UTILITA' SOCIALE

TRA

PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO

CAGLIARI – SASSARI – NUORO – ORISTANO

ANCI SARDEGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PREMESSO CHE

- Negli ultimi anni si registra un costante e massiccio flusso migratorio di cittadini stranieri provenienti dai Paesi non appartenenti all'Unione Europea, in particolare da Paesi del Nord e Centro Africa, i quali vengono ospitati in strutture temporanee di prima accoglienza dislocate su tutto il territorio nazionale, secondo un piano di riparto approvato dalla Conferenza Unificata in data 10 luglio 2014;
- I migranti accolti in Sardegna hanno presentato istanza di riconoscimento della Protezione Internazionale e le relative procedure sono in corso presso la competente Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale ovvero presso i competenti organi giudiziari in caso di ricorso avverso la decisione della predetta Commissione;

CONSIDERATO CHE

- per il migrante ospitato nelle strutture di prima accoglienza, nelle more delle procedure di rito finalizzate all'esame delle istanze di riconoscimento della Protezione Internazionale, appare di fondamentale importanza promuovere occasioni di integrazione nel tessuto sociale del territorio, individuando percorsi mirati alla conoscenza ed alla fattiva partecipazione alla vita della comunità ospitante, attraverso specifiche azioni di volontariato da parte dei richiedenti protezione internazionale;

-
- ai Prefetti, ai sensi dell'art. 22 bis del D.Lgs. 18 agosto 2015, n.142, è assegnato il compito di promuovere, d'intesa con i Comuni e le Regioni, anche nell'ambito dei Consigli Territoriali per l'immigrazione di cui all'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286, ogni iniziativa utile all'implementazione dell'impiego di richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali, nel quadro delle disposizioni normative vigenti;
 - l'ANCI Sardegna ritiene di fondamentale importanza sostenere i Comuni affinché possano promuovere azioni volte alla presa in carico del migrante e predisporre un progetto personalizzato finalizzato ad individuare attività di volontariato che consentano al medesimo di sviluppare e potenziare le sue risorse intellettuali e professionali, utili al potenziamento del suo processo di inclusione nella comunità in cui è inserito. L'ANCI Sardegna si impegna, pertanto, a creare condizioni ottimali di collaborazione con la Prefettura e tutte le istituzioni coinvolte, sia del sistema pubblico che privato, attraverso la sottoscrizione di intese e protocolli volti al rafforzamento della coesione sociale;
 - la Regione Autonoma della Sardegna ha manifestato l'interesse a favorire momenti di partecipazione attiva dei richiedenti protezione internazionale ospitati presso i Centri di Accoglienza Straordinaria dell'Isola, impegnandosi a promuovere la realizzazione di progetti finalizzati all'integrazione e alla socializzazione, in conformità a quanto previsto nel *Piano regionale per l'accoglienza dei flussi migratori non programmati*;

VISTI

- Il D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286 *"Testo Unico sulle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"* e successive modifiche;
- Il D.Lgs. 19 novembre 2007, n.251 *"Attuazione della direttiva 2001/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta"*;
- Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18 *"Attuazione della Direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta"*;
- L'art. 22 bis del D.Lgs. 18 agosto 2015, n.142, introdotto dal Decreto Legge 17 febbraio 2017, n.13 *"Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale"*, convertito con la legge n. 46 del 13 aprile 2017;

-
- La legge regionale n. 39 del 13 settembre 1993, recante *“Disciplina delle attività di volontariato e modifica alle leggi regionali 25 gennaio 1988, n. 4 e 17 gennaio 1989, n. 3”*;
 - La circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili, per l’Immigrazione e l’Asilo, n. 14100 del 14 aprile 2017;
 - La delibera della Giunta regionale n. 23/32 del 9.5.2017 con la quale è stato approvato il Piano regionale per l’accoglienza dei flussi migratori non programmati - Aggiornamento tecnico-finanziario - Anno 2017;

RITENUTO OPPORTUNO

- favorire la più ampia sinergia tra tutti i soggetti interessati al fine di determinare le condizioni per un più compiuto inserimento nel tessuto sociale dei richiedenti asilo ospitati nei CAS attivati in Sardegna, al fine di evitare la sedimentazione di situazioni di esclusione.

I sottoscrittori del presente protocollo concordano unanimemente sulle finalità in premessa esplicitate e convengono quanto segue:

Art. 1

Oggetto e finalità

Le parti concordano sulla necessità di attivare una reciproca collaborazione al fine di promuovere la realizzazione di percorsi di accoglienza e integrazione a favore dei migranti inseriti dalle Prefetture in strutture straordinarie di prima accoglienza del territorio regionale gestite da soggetti individuati nell’ambito di rapporti convenzionali con le Prefetture stesse (d’ora innanzi denominati soggetti gestori). Tali percorsi dovranno permettere ai migranti di conoscere e meglio integrarsi nel contesto sociale in cui vivono, attraverso lo svolgimento di attività di volontariato finalizzate al raggiungimento di uno scopo sociale e/o di pubblico interesse (non a fini di lucro) che consentano di acquisire e svolgere un ruolo attivo e partecipe a favore delle collettività locali. Le attività previste dovranno, pertanto, inserirsi in contesti di carattere civile, sociale, educativo, ambientale, sportivo e culturale, che non richiedono particolari forme di specializzazione e, comunque, nel rispetto delle capacità, attitudini, professionalità ed intenzioni della persona straniera migrante.

Art. 2

Soggetti ammessi

Le attività di cui all’art. 1 potranno essere svolte dai migranti inseriti nei centri di accoglienza straordinaria attivati dalle Prefetture ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 142/2015, che:

- abbiano presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale o che abbiano presentato ricorso in caso di decisione sfavorevole da parte della competente Commissione Territoriale;
- abbiano manifestato espressamente di voler aderire ad un percorso di utilità sociale.

In ogni caso l'attività di volontariato con finalità sociale svolta dai migranti deve presumere la stesura di un progetto di presa in carico, che deve essere sottoscritto dalle parti coinvolte e non dovrà in alcun modo configurarsi come attività di lavoro strutturato e retribuito. Dette attività, quindi, non dovranno riguardare prestazioni che siano in qualche modo collegate a servizi che il soggetto proponente svolge dietro pagamento di un corrispettivo per conto di una qualunque pubblica amministrazione o di altro soggetto pubblico o privato.

La sottoscrizione del patto di volontariato da parte del migrante comporta esclusivamente l'impegno ad impiegare il proprio tempo, o parte di esso, in attività e servizi individuali o di gruppo, con l'esclusivo obiettivo di perseguire attività di carattere sociale, di conoscenza civile e culturale nell'organizzazione che ha aderito alle azioni previste dal progetto in raccordo con il Comune o con i Comuni in cui il Cas è ubicato.

Art. 3

Strumenti e procedure di attuazione

I Comuni in virtù delle funzioni loro attribuite dalla legge nazionale 328/2000 e dalla legge regionale 23/2005 e successive modifiche, possono siglare intese con il gestore del Centro di accoglienza e con le organizzazioni pubbliche e private per il coinvolgimento del mondo associativo del terzo settore che opera nel territorio al fine di *co-progettare* e individuare le attività di volontariato che possono essere svolte dai migranti ospitati nei CAS. Il partenariato costituito dovrà curare la predisposizione di un progetto con la descrizione delle attività da proporre, la definizione degli obiettivi da raggiungere, i tempi di esecuzione, i sistemi di monitoraggio per ciascuna azione e attività che il migrante potrà svolgere all'interno delle associazioni partner di progetto o nei confronti della comunità locale.

Delle intese assunte, i Comuni provvederanno a darne tempestiva notizia alla Prefettura, alla Regione Autonoma della Sardegna e all'ANCI.

La Prefettura provvederà a verificare che il soggetto gestore del Cas assicuri la propria piena collaborazione per lo svolgimento delle attività promosse con il coinvolgimento dei migranti ospitati, nel rispetto e nei limiti delle convenzioni in essere per la gestione dei centri di accoglienza, dei relativi Regolamenti interni e di ogni altra disposizione in materia.

I Comuni, i soggetti gestori e le organizzazioni del terzo settore, dopo aver individuato i migranti disponibili a effettuare le attività di volontariato, definiscono i propri rapporti di collaborazione attraverso la sottoscrizione di un'apposita convenzione, che viene inviata alla Prefettura territorialmente competente ai fini delle conseguenti attività di coordinamento e monitoraggio.

La convenzione è altresì trasmessa alla Regione Autonoma della Sardegna per l'assunzione dei necessari atti di impegno e pagamento di cui al successivo articolo 5.

Ai migranti selezionati e coinvolti nell'attività in parola, firmato il patto di volontariato e predisposto il progetto di attività, dovranno essere assicurati, con risorse che la Regione Autonoma della Sardegna, entro i limiti di cui al successivo articolo 5, si impegna a mettere a disposizione dei soggetti che attiveranno progetti a valere sul presente Protocollo, senza alcun onere a carico delle altre Parti sottoscrittrici del presente Protocollo, né dei diretti interessati, né dei soggetti gestori delle strutture di accoglienza:

- un'adeguata copertura assicurativa personale per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni;
- l'orientamento per le varie attività che è possibile svolgere che dovrà tenere conto il più possibile del profilo professionale e delle attitudini di ciascuno;
- la formazione in materia di sicurezza sul lavoro nonché la formazione specifica necessaria affinché possano svolgere le attività previste;
- il materiale anti-infortunistico e gli strumenti, attrezzature e dispositivi di protezione individuale per l'esercizio delle attività previste;
- mobilità e vitto durante l'impegno sociale.

Art. 4

Impegni delle parti

Oltre a quanto previsto negli articoli precedenti le parti sottoscrittrici si impegnano a dare attuazione al presente protocollo secondo le seguenti modalità:

Le Prefetture

- Si impegnano ad assicurare l'attività di monitoraggio e verifica dell'attuazione del presente protocollo, nonché, nell'ambito del "Tavolo di coordinamento regionale per i flussi migratori non programmati", a garantire il confronto e lo scambio di informazioni per la promozione di strategie di intervento congiunte e la valorizzazione e la definizione di buone prassi. In tale sede i soggetti firmatari del presente protocollo sono invitati a partecipare ai fini della conseguente attività di informazione in ordine agli esiti dei predetti monitoraggi e verifiche;
- La *Governance* a livello territoriale del presente accordo verrà attuata attraverso un'azione di coordinamento e monitoraggio che ciascuna Prefettura avvierà, anche nell'ambito dei Consigli territoriali per l'Immigrazione, cui parteciperanno i soggetti firmatari del presente protocollo.

L'ANCI Sardegna

- Si impegna a promuovere e favorire presso gli Enti Locali della Sardegna, l'avvio di ogni utile iniziativa volta ad un maggior coinvolgimento di tutti i Comuni in cui sono presenti i Centri di

prima accoglienza; a promuovere e affiancare i Comuni nell'individuare le attività di utilità sociale che possano essere svolte per promuovere la coesione con la collettività territoriale; ad affiancare i Comuni e gli Enti Locali nel sensibilizzare le associazioni presenti nel territorio per realizzare attività di volontariato con l'ausilio e la partecipazione dei migranti ospiti nelle strutture di accoglienza, ai fini della stipula di apposite convenzioni dirette a regolare i rapporti con gli enti gestori e le organizzazioni di volontariato;

- Si impegna, altresì, a fornire ogni necessario supporto tecnico e informativo, a mezzo dei propri funzionari, ai competenti uffici comunali, specie al fine della predisposizione di progetti da finanziare con risorse europee destinate al settore dell'immigrazione e dell'asilo.

La Regione Autonoma della Sardegna

- Si impegna a finanziare le attività di cui al presente Protocollo nei limiti di cui al successivo articolo 5.

Art. 5

Impegni finanziari

La Regione Autonoma della Sardegna, per far fronte alle spese specificate nell'articolo 3, ultimo capoverso, mette a disposizione dei Comuni e dei soggetti che attiveranno i progetti a valere sul presente protocollo uno stanziamento pari a 100.000,00 euro.

Nessun altro onere sarà dovuto da parte della RAS per le attività di volontariato e/o socialmente utili che saranno organizzate.

L'impegno e l'erogazione delle risorse da parte della Regione avverrà a seguito dell'attestazione da parte del Comune dell'avvio dei progetti individuali, corredata dalla convenzione e dal patto di volontariato dei migranti debitamente sottoscritti.

Art. 6

Durata

Il presente accordo avrà la durata di 12 mesi a far data dalla sottoscrizione, rinnovabile su accordo delle parti.

Art. 7

Aggiornamenti e modifiche


Il presente Protocollo verrà sottoposto, nell'ambito del "Tavolo di coordinamento regionale per i flussi migratori non programmati", a verifica allo scadere del primo semestre e in prossimità della sua scadenza per valutarne l'attuazione ed apportare eventuali modifiche e/o integrazioni propedeutiche ad un eventuale rinnovo.

Cagliari, 16 ottobre 2017


Letto, confermato e sottoscritto

Alla presenza del Sig. Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno Prefetto Gerarda Pantalone

IL PREFETTO DI CAGLIARI
Tiziana Giovanna Costantino



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Francesco Pigliaru




IL PREFETTO DI SASSARI
Giuseppe Marani




IL PRESIDENTE DELL'ANCI SARDEGNA
Emiliano Deiana



IL PREFETTO DI NUORO
Carolina Bellantoni




IL SINDACO DI CAGLIARI
Massimo Zedda




IL PREFETTO DI ORISTANO
Giuseppe Guetta



IL SINDACO DI SASSARI
Nicola Sanna



IL SINDACO DI NUORO
Andrea Soddu



IL SINDACO DI ORISTANO
Andrea Lutzu

